

COMUNE DI ROBASSOMERO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA DEGLI ALPINI N.4 – ROBASSOMERO**

C.I.G

SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE.....	1
PREMESSE	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE	5
ART.2 – DURATA.....	5
ART. 3 – DESCRIZIONE E USO DELL'IMPIANTO	6
ART. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 5 – SERVIZIO RISTORO	9
ART. 6 – ATTIVITA' DI VENDITA.....	10
ART. 7 – PUBBLICITA'	11
ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE	11
ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE.....	11
ART. 10 – TARIFFE E ORARI.....	12
ART. 11 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DEI CORSI	12
ART. 12 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RENDICONTO DELLA GESTIONE.....	13
ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	15
ART. 14 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - DUVRI – RESPONSABILE DELLA GESTIONE	17
ART. 15 – AUTORIZZAZIONI.....	18
ART. 16 – UTENZE.....	18
ART. 17 – ATTI VANDALICI.....	19
ART. 18 – NORMATIVA SANITARIA COVID - 19.....	19
ART. 19 – CUSTODIA.....	19
ART. 20 – ATTIVITÀ E ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	19
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE – LIMITI AL SUB-AFFIDAMENTO	20
ART. 22 – IMPOSTE E TASSE	21
ART. 23 – PERSONALE	21
ART. 24 – RISCHIO OPERATIVO E RESPONSABILITA' DI GESTIONE.....	22
ART. 25 – ASSICURAZIONI	22
ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA	23
ART. 27 – MODIFICHE E SOSPENSIONI – REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	24
ART. 28 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE	25
ART. 29 – REVOCA DELLA CONCESSIONE	26
ART. 30 – RECESSO DALLA CONCESSIONE	27
ART. 31 – FALLIMENTO	27
ART. 32– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
ART. 33 – PENALI.....	27
ART. 34 – CONTENZIOSO	28
ART. 35 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
ART. 36 - CLAUSOLE DI LEGALITA'	29
ART. 37 - SPESE DI CONTRATTO	29
ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI.....	30



Il Comune di Robassomero, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 2022 intende provvedere all'affidamento della gestione dell'impianto natatorio di proprietà comunale mediante **concessione a terzi**.

L'appalto verrà aggiudicato **mediante procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/16.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è dell'Ufficio Gestione Territorio del Comune di Robassomero.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Comune di Robassomero – Via Paolo Braccini n. 7 – P.Iva 01381880010 C.F. 83001550017

Email: comune@comune.robassomero.to.it.

PEC: protocollo.robassomero@pec.it

Sito internet: www.comune.robassomero.to.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa di riferimento è costituita da:

- R.D. 827/24 – Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio;
- R.D. 773/1931 – Testo Unico di Pubblica sicurezza;
- Art. 90, commi 24 e 25 della Legge 289/02 e ss.mm.;
- Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico – sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, di cui alla Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003,
- D.G.R. 28.4.2003, n. 119-9199;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge 120/2020;
- normativa tecnica richiamata nel presente Capitolato Speciale;

La concessione disciplinata dal presente Capitolato ha per oggetto la gestione e la conduzione dell'impianto natatorio comunale sito in Robassomero, Piazza degli Alpini n.4.

L' "impianto natatorio" oggetto di concessione si intende comprensivo del fabbricato, degli impianti e degli spazi indicati nel successivo art. 3.

La concessione comprende la gestione dell'immobile e degli spazi ivi indicati, nonché delle attrezzature in essi presenti.

La gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato viene concessa allo scopo di favorire e di rendere accessibili alle più ampie fasce di popolazione la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura dell'impianto, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva del nuoto, delle attività acquatiche e delle attività motorie, mettendo in evidenza, al contempo, la funzione sociale e ricreativa dello sport.

Nella gestione dell'impianto, il Concessionario si impegna a perseguire le anzidette finalità.

Il Concessionario assume il rischio di gestione dell'impianto e di tutte le attività oggetto di concessione.

Il Concessionario, partecipando alla gara, si impegna ad accettare a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, le condizioni di cui al presente Capitolato.

Il Concessionario si impegna, altresì, a eseguire le prestazioni offerte in sede di gara, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le attività oggetto della concessione si intendono comprensive di ogni prestazione accessoria e strumentale alla loro organizzazione e gestione, ancorché non espressamente indicata.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale a ogni effetto e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato dal Concessionario nel corso della durata della concessione.

Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto di concessione nel rispetto della normativa vigente, anche di natura tecnica, ed anche se emanata nel corso della concessione.

ART.2 – DURATA

La Concessione avrà la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

L'avvio del servizio avrà luogo dopo la formale stipulazione del contratto di affidamento, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrarre del soggetto aggiudicatario e la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 26.

L'affidatario della concessione, su richiesta del Comune, si impegna a dare avvio al servizio subito dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del relativo contratto.

Le autorizzazioni di legge riferite all'impianto natatorio sono già state acquisite dal Comune.

Il Concessionario dovrà acquisire, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, tutte le autorizzazioni di legge riferite alla gestione dell'impianto. Il Concessionario non potrà dare inizio alla gestione dell'impianto in assenza di dette autorizzazioni. Entro i quindici giorni successivi all'acquisizione delle anzidette autorizzazioni, il Concessionario dovrà provvedere all'apertura al pubblico dell'impianto.

Alla scadenza dei cinque anni, l'affidamento in concessione si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte del Comune.

Alla scadenza, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.

Rimane salva la facoltà del Comune di prorogare la Concessione sino alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il Concessionario è tenuto allo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione agli stessi patti e condizioni.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori cinque anni, previa espressa deliberazione in tal senso da parte dell'Amministrazione Comunale, e previo avviso al Concessionario entro tre mesi antecedenti alla scadenza della concessione. Il Concessionario si impegna a dare riscontro all'avviso del Comune entro quindici giorni dalla ricezione del medesimo.

Per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può revocare o sospendere la vigenza della Concessione.

ART. 3 – DESCRIZIONE E USO DELL'IMPIANTO

L'impianto oggetto di concessione è censito al Catasto Comunale al foglio n. 6, particella n. 1181, sub. 2 del N.C.E.U. del Comune di Robassomero. L'area è destinata a servizi scolastici nel vigente P.R.G.C.

L'impianto oggetto di concessione si compone delle strutture e degli spazi di seguito indicati:

- Locale di ingresso/ segreteria-reception;
- Locali per spazio cucina/ristoro/locale bar;
- Vasca coperta di mt 20 x 12,50, superficie 250 mq.
- Spazi sottovasca adibiti a locali tecnici di servizio;
- Spazio esterno per solarium;
- Ambito scarpiera;
- Locali spogliatoi;
- Locali docce e servizi igienici;
- Sala riscaldamento muscolare;
- Spazio deposito;

- Locale per infermeria;
- Area esterna adibita a spazio verde;
- Cortile asfaltato.

Le strutture e gli spazi anzidetti sono evidenziati nella planimetria allegata, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Capitolato (Allegato 1).

L'impianto viene concesso nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova, reso noto al Concessionario mediante sopralluogo, obbligatorio per partecipare alla gara d'appalto, e mediante l'allegata planimetria (All. 1).

Le caratteristiche tecniche dei locali e degli impianti sono specificate nell'Allegato 2.

Qualora, in vigore della concessione, l'impianto natatorio dovesse subire modifiche, ampliamenti, adeguamenti o interventi simili a opera dell'Amministrazione Comunale, essi ricadranno automaticamente e integralmente nella disciplina prevista nell'atto di concessione, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune.

Il Concessionario si impegna a non destinare l'impianto oggetto di concessione per scopi differenti rispetto a quanto stabilito nell'art. 1 del presente Capitolato.

I locali, le vasche, l'area circostante la piscina e i relativi spogliatoi vengono consegnati al Concessionario **arredati come risulta da inventario** (cfr. Allegato 4) nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas e igienico-sanitari. Le colonne doccia e gli apparecchi asciugacapelli attualmente presenti negli appositi spazi non sono di proprietà comunale e la loro rimozione potrà essere concordata con la Ditta proprietaria delle attrezzature. Sarà onere del Concessionario attrezzare gli appositi locali con colonne doccia e e apparecchi asciugacapelli ad uso dei tesserati.

I concorrenti alla gara dichiareranno su apposito modulo di aver preso visione degli immobili e degli impianti e di ritenerli idonei alle attività sportive a cui sono destinati.

Prima della stipula della concessione verrà redatto congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, idoneo verbale di consegna dove verranno evidenziati lo stato di consistenza dei luoghi e l'inventario.

ART. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Nelle attività di gestione e conduzione dell'impianto affidate al Concessionario rientrano le seguenti prestazioni:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, compresa la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività;
- apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti;
- custodia di tutti gli spazi e le strutture componenti il complesso;

- conduzione e gestione dell'impianto natatorio, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità della qualità e della rispondenza delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici quali, a titolo indicativo e non esaustivo: impianto di riscaldamento; impianto di erogazione di acqua calda; impianti trattamento delle acque; impianti temporizzatori – docce;
- dotazione e gestione di colonne doccia e apparecchi asciugacapelli negli appositi spazi;
- organizzazione di corsi di nuoto ed altre attività acquatiche e motorie;
- voltura e pagamento della tassa/tariffa rifiuti;
- voltura e pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua, riscaldamento, linee telefoniche;
- pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze;
- pulizia infra-giornaliera dei servizi igienici e degli altri spazi che eventualmente lo richiedano;
- manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare la piscina nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti, il rispetto delle norme sanitarie vigenti e il decoro dell'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnici, comprensiva di tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine garantire di conservare gli impianti nelle migliori condizioni e di garantirne il miglior funzionamento;
- conduzione della centrale termica ai sensi della normativa vigente;
- manutenzione periodica degli estintori, manichette, naspi ecc., secondo le scadenze previste;
- manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi costituenti il complesso;
- gestione di bar, punto ristoro e/o distributori automatici di alimenti e bevande;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti;
- accoglienza, cassa e distribuzione chiavi armadietti/spogliatoi;
- manutenzione degli spazi verdi, taglio periodico dell'erba e delle siepi;
- fornitura di tutti i prodotti necessari per la gestione delle attività oggetto di concessione;
- eventuale attività di vendita di articoli sportivi e accessori per il nuoto;
- manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali qualora risulti necessaria a seguito di comprovata negligenza nella custodia dei locali e degli impianti o a carenza di manutenzione ordinaria;
- dotazione, nella struttura, di una "connessione internet tramite linea telefonica fissa con IP pubblico statico" per il controllo degli impianti di termoventilazione.

Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere a tutte le prestazioni accessorie e/o strumentali alle attività di cui sopra, ancorchè non espressamente indicate.

L'elenco delle prestazioni minime di manutenzione ordinaria dell'impianto è riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato 3 del presente Capitolato.

La gestione degli impianti di trattamento dell'acqua, nonché le prove e i controlli atti a garantire la qualità dell'acqua dovranno rispettare la norma UNI 10637:2015 e tutte le previsioni normative in materia, anche di natura tecnica e regolamentare.

La conduzione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dovranno essere condotte nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, ed eseguite da personale qualificato ed abilitato; l'elenco degli interventi eseguiti dovrà essere periodicamente trasmesso al Comune.

Per la pulizia del complesso e delle pertinenze è richiesto il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i., recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (clausole contrattuali).

ART. 5 – SERVIZIO RISTORO

Il Concessionario all'interno dell'impianto sportivo dovrà attivare, nel rispetto della Legge Regionale n. 38/2006 e dei regolamenti comunali vigenti, un servizio di ristoro di tipologia 3, (DPGR Piemonte 03/03/2008, n.2/R), direttamente o tramite soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali.

Il servizio ristoro potrà essere svolto alternativamente mediante apposita preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (tipologia 3, ai sensi della DPGR Piemonte 03/03/2008, n.2/R) e/o mediante distributori automatici di alimenti e bevande, fermo restando che almeno una delle due modalità dovrà essere garantita.

Il servizio di ristoro dovrà essere avviato entro due mesi dall'apertura al pubblico dell'impianto, e costituirà in ogni caso attività accessoria e di supporto rispetto a quella sportiva principale e prevalente.

Una volta avviato, il Concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio ristoro almeno per tutto il periodo e l'orario di apertura dell'impianto, in almeno una delle modalità sopra richiamate.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività.

I titoli abilitativi, amministrativi e sanitari, relativi a tale attività dovranno essere acquisiti direttamente dal Concessionario o dal soggetto al quale viene affidato il servizio di ristoro, prima dell'inizio della relativa attività. Detti titoli saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non saranno trasferibili, essendo vincolati all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del servizio ristoro potrà costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

Nel caso di svolgimento del servizio di ristoro da parte di un soggetto terzo individuato dal Concessionario, dovrà essere trasmessa al Comune copia del contratto stipulato tra il Concessionario e il soggetto affidatario del servizio. Rimane ferma, in ogni caso, l'estraneità del Comune nei rapporti intercorrenti tra il Concessionario e l'affidatario del servizio di ristoro.

I proventi derivanti dall'attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario che provvede ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Dovrà essere esposto, in posizione ben visibile al pubblico, il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti, nonché la tabella giochi proibiti.

Il Concessionario dovrà esporre il cartello indicante il divieto di fumare, con gli estremi normativi e la sanzione comminata ai trasgressori, nonché con l'indicazione del responsabile della vigilanza.

E' vietata la somministrazione di superalcolici. Per la vendita degli alcolici, il Concessionario dovrà presentare al SUAP la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, per il successivo inoltro della stessa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed esporre la tabella riportante i sintomi della concentrazione alcolemica.

E' vietato il posizionamento di apparecchiature elettroniche da gioco d'azzardo.

Per lo svolgimento del servizio di ristoro è richiesto il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) di cui al D.M. 10.03.2020, n. 65, recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (clausole contrattali), nonché il rispetto del Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 6 – ATTIVITA' DI VENDITA

Il Concessionario, all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente, potrà, previa acquisizione di tutti i titoli abilitativi, esercitare l'attività di vendita di articoli sportivi e accessori per il nuoto ad uso esclusivo dei tesserati (spaccio interno), direttamente o tramite soggetto terzo in possesso dei requisiti morali di legge. Detta attività costituirà in ogni caso attività accessoria e di supporto rispetto a quella sportiva principale e prevalente.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività.

I titoli abilitativi relativi a tale attività dovranno essere acquisiti direttamente dal gestore. Detti titoli sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolati all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto vendita può costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

I proventi derivanti dall'attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario che dovrà provvedere ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

ART. 7 – PUBBLICITA'

Gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto natatorio, non visibili dall'esterno, sono gestiti dal Concessionario, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o previa comunicazione, nei casi previsti. L'eventuale ricavo è di competenza del Concessionario.

La pubblicità è assoggettata al pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale da parte del Concessionario.

E' fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi di civile rispetto delle persone.

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione, è stimato in **€ 228.857,72** (al netto di IVA) **annuali**, e pertanto in complessivi € 1.144.288,60 (al netto di IVA), per l'intero quinquennio di concessione.

Nel caso di eventuale rinnovo, il valore della concessione è stimato per complessivi € 2.288.577,20 (al netto di IVA).

Ai fini della determinazione del valore sopra indicato si è tenuto conto del fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Comune, quale corrispettivo dei servizi oggetto di concessione.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base degli elementi e delle stime indicati nel Piano economico – finanziario di massima facente parte della documentazione di gara (*"Progetto di sostenibilità economica impianto natatorio Comune di Robassomero"*).

Nella stima del fatturato si è altresì tenuto conto degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti delle tariffe, nonché delle entrate derivanti dal servizio di ristoro attivabile nella struttura.

Le valutazioni anzidette sono indicative e presuntive, non costituendo quantitativi vincolanti ai fini contrattuali, non impegnando in alcun modo il Comune e non comportando garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

ART. 9 – CANONE DI CONCESSIONE

L'importo a base di gara del canone annuo di concessione per la gestione dell'impianto natatorio nello stato di fatto attuale, soggetto ad offerta in aumento in sede di offerta economica, è fissato in **€ 1.000,00**, oltre IVA di legge, per l'intera durata del periodo di concessione. Non sono ammesse offerte di importo inferiore al canone come sopra stabilito.

Il canone sarà corrisposto in rate quadrimestrali da corrispondersi entro il giorno 5 prima di ciascun quadrimestre, in rate anticipate. Il pagamento avverrà con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN che sarà comunicato all'atto della firma della concessione.

In caso di mancato pagamento per due rate consecutive del canone di concessione, il Concedente sarà legittimato alla risoluzione ipso jure del contratto, fatto salvo il diritto alla riscossione delle somme dovute e al pagamento degli interessi moratori.

Il canone rimane invariato per i primi 12 mesi e sarà suscettibile di rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.

Rimane salvo quanto previsto al successivo art. 27 in tema di revisione del Piano economico – finanziario.

ART. 10 – TARIFFE E ORARI

Prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, e successivamente con cadenza annuale, il Concessionario dovrà consegnare al Comune il piano tariffario per l'ingresso ai locali e per i corsi programmati.

Le entrate tariffarie riguardanti la gestione dell'impianto sono introitate dal Concessionario.

Il piano tariffario presentato deve essere esaustivo, dettagliato e riferito a tutte le principali attività praticabili presso la struttura natatoria.

Sul piano tariffario potrà essere applicata una percentuale di riduzione per l'utilizzo delle strutture da parte delle fasce deboli della popolazione (disabili, minori, anziani), nonché da parte delle scuole e/o da parte di altre categorie di utenti individuate dal Concessionario.

Il Concessionario cura e gestisce la riscossione delle tariffe, ed è tenuto a tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali e tributarie vigenti.

Il Concessionario potrà stabilire gli orari di apertura dell'impianto, fermo restando che, dal 1° settembre al 31 luglio, dovrà essere rispettato il seguente orario minimo:

- 8 ore giornaliere di apertura al pubblico nei giorni feriali;
- 6 ore giornaliere di apertura al pubblico la domenica e i giorni festivi.

Il calendario e gli orari di apertura proposti dal Concessionario dovranno essere comunicati al Comune all'inizio di ciascun anno di affidamento.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in modo evidente l'elenco delle tariffe d'ingresso e gli orari di apertura.

ART. 11 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E DEI CORSI

La programmazione annuale delle attività sportive previste nell'impianto dovrà rispettare quanto proposto dal Concessionario in sede di gara.

L'adozione di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara, ovvero le variazioni – anche temporanee – allo stesso apportate, devono essere formalmente comunicati all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire le seguenti attività:

- fruibilità dell'impianto natatorio da parte delle scuole;
- svolgimento di corsi di nuoto, che tengano conto delle diverse tipologie di utenza;
- svolgimento di corsi di altre attività acquatiche e motorie.

Il programma potrà comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico – sportiva degli utenti.

I corsi di nuoto e delle altre attività programmate dovranno essere condotti da istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le relative attività sportive.

Il Concessionario è tenuto a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza in vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia in numero pari a quello stabilito dalla vigente normativa con riferimento al rapporto intercorrente fra assistenti, bagnanti e superfici d'acqua.

ART. 12 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Concessionario è tenuto, in sede di gara, a presentare il proprio Piano economico – finanziario della Concessione, sulla base del Piano economico – finanziario di massima predisposto dal Comune (*“Progetto di sostenibilità economica impianto natatorio Comune di Robassomero”*).

Il Piano economico – finanziario del Concessionario dovrà dimostrare l'equilibrio economico – finanziario e la sostenibilità della gestione proposta, per tutto il periodo dell'affidamento.

Il Piano economico – finanziario dovrà essere comprensivo dei seguenti aspetti:

- Stima dei ricavi derivanti dai servizi/attività/corsi erogati;
- Stima dei costi, articolata per:
 - costi per il personale;
 - costi per utenze;
 - costi per manutenzioni;
 - costi per materie prime, di consumo e merci;
 - ammortamenti e svalutazioni;
- Proventi e oneri finanziari;
- Risultato prima delle imposte;
- Risultato dopo le imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, anticipate e differite.

Nel corso della gestione, il Concessionario è tenuto a dare attuazione al Piano economico finanziario presentato in sede di gara.

Nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 50 *quater* del Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), il Concessionario deve rendere disponibile all'Amministrazione concedente tutti i dati acquisiti o generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del medesimo servizio da parte degli utenti, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. 1ter del medesimo CAD, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al termine di ogni anno contrattuale, ed entro il mese successivo, una relazione a rendiconto della gestione complessiva, accompagnata da un report sull'andamento della gestione in cui siano obbligatoriamente illustrati:

- a) la quantità dei servizi/corsi erogati;
- b) la numerosità dell'utenza suddivisa per fasce d'età;
- c) ore di utilizzo da parte del Concessionario con indicazione della quantità dei servizi e dei corsi erogati;
- d) ore di utilizzo da parte delle scuole robassomeresi e distintamente da parte di soggetti appartenenti al terzo settore nonché da parte delle ASL e centri medici;
 - e) iniziative varie e manifestazioni effettuate;
 - f) descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
- h) ogni altra informazione utile alla valutazione economica della gestione;
- i) ogni altra informazione che il concedente ritenga utile ai fini dell'ottimizzazione della gestione e della valorizzazione della struttura, anche in prospettiva pluriennale.

Il report è redatto utilizzando il modello proposto dal Concessionario, eventualmente integrato su richiesta del Comune.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di trasmettere al Comune di Robassomero, al termine di ogni anno di gestione ed entro 60 giorni dal termine della concessione, un bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato, che deve comprendere tutte le entrate e uscite e, in dettaglio:

- introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
- apporti derivati dai servizi di supporto attivati;
- numero e tipologia degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
- introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza (escluse le iniziative di cui al punto seguente);
- introiti relativi a progetti particolari, a iniziative realizzate con le scuole, a iniziative realizzate con soggetti del terzo settore e/o con ASL e centri medici;
- spese generali;
- ogni altra entrata e uscita.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è accordata.

Il Concessionario deve garantire un utilizzo corretto dell'impianto, degli arredi e delle attrezzature avute in gestione, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, ivi comprese le disposizioni in materia di COVID 19, come da successivo art. 18.

Il Concessionario dovrà effettuare ogni quindici giorni, e comunque con la cadenza definita dalla normativa in materia, l'analisi completa delle acque i cui esiti dovranno essere riportati in apposito registro a disposizione del Comune.

Il Concessionario è tenuto all'adozione, per quanto di competenza, di atti richiesti dalle autorità sanitarie locali ed al rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria inerente la gestione dell'impianto. Il Concessionario è altresì tenuto ad attenersi alle prescrizioni inerenti la gestione dell'impianto, che verranno impartite dall'A.S.L. territorialmente competente, nonché all'osservanza del Decreto del Ministero della Salute – Decreto 24 aprile 2013 recante *“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”*.

Qualora il Concessionario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto, questi devono essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l'Amministrazione Comunale.

Al fine di assicurare il mantenimento in buono stato conservativo della struttura consegnata e garantire la continuità, l'affidabilità, l'efficienza e lo svolgimento in piena sicurezza delle attività sportive, il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese relative al **funzionamento** e alla **manutenzione ordinaria** dell'impianto natatorio, degli impianti tecnologici, dei servizi annessi, delle attrezzature, degli arredi, dell'edificio e quant'altro necessario per mantenere l'intera struttura immobiliare in condizione di efficienza, compresa la riparazione di guasti e/o la sostituzione di parti o componenti, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano, nell'Allegato 3, una serie di lavori ed interventi di manutenzione ordinaria, da eseguirsi a cura e spese del Concessionario, fermo restando, altresì, l'obbligo in capo a quest'ultimo di provvedere a tutta una serie di lavori ed interventi, anche se non compresi e descritti nell'Allegato 3, necessari per garantire il generale buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità dei beni, degli impianti, delle attrezzature e degli spazi affidati in gestione.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto natatorio, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Concedente stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle norme vigenti in materia.

Gli interventi di carattere straordinario sono a carico del Concedente, ad esclusione di tutte le riparazioni determinate da inadempienza od imperizia del Concessionario, debitamente accertate dal Settore Lavori Pubblici. La gestione dell'impianto e le connesse responsabilità, ivi compresa la vigilanza e la custodia della struttura stessa, attribuita in capo al Concessionario, si intende assunta in via continuativa per tutto il periodo di vigenza della presente concessione, a prescindere dal periodo stagionale di funzionamento dell'impianto. La gestione si intende onnicomprensiva di tutto il materiale di consumo, ivi incluso il cloro e l'antialghe nonché qualsiasi altro prodotto occorrente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi i casi di particolare urgenza, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune, tramite PEC indirizzata a protocollo.robassomero@pec.it In caso di particolare urgenza, il concessionario è tenuto a realizzare tempestivamente gli interventi, dandone comunicazione al Comune al più presto.

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario, se ritenuti necessari nell'ottica di un corretto utilizzo dell'impianto. In caso di inadempienza, gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comune potrà applicare le penali di cui al successivo art. 33.

In caso di inadempienza reiterata, l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o di riscaldamento, deve essere fornita al Comune la relativa certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento, se prevista.

La conduzione dell'impianto deve essere fatta provvedendo alle seguenti attività quotidiane minime:

- pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano, al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito;
- pulizia dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, degli uffici, dei locali di passaggio e sosta.

Il servizio di **pulizia** deve essere accurato, effettuato con l'utilizzo di mezzi e prodotti adeguati, e svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare la normale fruizione degli impianti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia infra-giornaliera dei servizi igienici e degli ulteriori spazi che richiedessero tale intervento.

Il servizio di pulizia dovrà comprendere la sanificazione periodica dell'impianto, nonché l'igienizzazione e la disinfezione di tutte le superfici che possono ospitare funghi e batteri di vario genere (al fine di evitare micosi, verruche etc.).

Materiali, attrezzature e macchine utilizzati nell'impianto devono essere perfettamente compatibili con la composizione e la conformazione delle pavimentazioni, delle strutture e superfici in genere, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di funzionamento. Attrezzature e macchinari devono essere inoltre dotati di tutti gli accessori necessari per la protezione e salvaguardia dell'operatore e dei terzi da eventuali infortuni, conformemente alle normative vigenti.

Il Concessionario deve conservare i **registri delle verifiche periodiche** previste dalla normativa vigente e fornire all'ASL locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati delle analisi effettuate.

Il Concessionario deve redigere apposito **registro delle presenze**, indicante il numero di presenze nell'anno di riferimento e consegnarlo al Comune unitamente al rendiconto di gestione, di cui al precedente articolo 12.

Il Concessionario deve dotarsi di un **defibrillatore semiautomatico** e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, di cui al presente art. 13. Deve sempre essere presente personale formato e pronto a intervenire; inoltre il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

Il Concessionario è tenuto a istituire un **servizio di primo soccorso** con permanente dotazione di farmaci e prodotti medicamentosi di primo soccorso, mantenuti in perfetto stato, e con personale formato e pronto ad intervenire.

Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel **contratto collettivo nazionale di lavoro** e nella normativa in vigore per tutta la durata del contratto, e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Per ciascun anno di gestione, il Concessionario **deve garantire al Comune di Robassomero l'utilizzo gratuito dell'impianto** per una eventuale occasione, di durata massima di tre giorni, fornendo apertura, sorveglianza, custodia, pulizia. La richiesta deve essere formulata dall'Amministrazione Comunale con un anticipo di almeno trenta giorni.

ART. 14 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - DUVRI – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Rientra, inoltre, nei compiti del Concessionario curare tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione del servizio affidato, sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale, con particolare riferimento:

- a) al pagamento di tutte le spese occorrenti per la gestione tecnica ed amministrativa del servizio;
- b) alla diretta stipulazione dei contratti di fornitura di beni e servizi, quali a titolo esemplificativo dei prodotti di depurazione e di pulizia, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto natatorio;
- c) al rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento o di disposizioni specifiche che l'Amministrazione adotterà nella fattispecie.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto nel rigoroso rispetto della normativa in tema di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, redigendo a tal fine i Protocolli di autocontrollo e il Documento di valutazione dei rischi previsti dall'anzidetta normativa.

Considerato che il Concessionario risulta a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a lavoratori autonomi nell'ambito della gestione del impianto natatorio, il Concessionario dovrà altresì provvedere

a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I., di cui all'art 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Le forniture necessarie al puntuale adempimento degli obblighi di manutenzione e pulizia saranno a cura e spese del Concessionario e dovranno essere dotate delle certificazioni di qualità previste dalla legge per la specifica categoria di prodotto: dovranno essere conservate presso gli uffici amministrativi le schede di sicurezza relative a ciascun prodotto utilizzato, a tutela del personale e del pubblico.

Al fine di garantire un'efficiente gestione della Concessione, il Concessionario è tenuto a nominare il soggetto "Responsabile della gestione", con funzioni di referente e interlocutore con il Comune.

Il Responsabile della gestione dovrà avere piena facoltà decisionale e dovrà garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti e l'efficienza delle attività oggetto di Concessione.

Il Concessionario dovrà garantire la massima rintracciabilità del Responsabile della gestione, fornendo al Comune ogni riferimento di contatto.

Il Responsabile della gestione dovrà altresì garantire la corretta gestione dell'impianto sotto il profilo igienico – sanitario, svolgendo i controlli interni di cui al paragrafo 6 dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 16 gennaio 2003 (recepito con D.G.R. 28.4.2003, n. 119-9199).

ART. 15 – AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà essere in possesso, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti e nonché di quant'altro gli possa consentire di attivare e gestire in piena regola l'impianto.

L'apertura al pubblico dell'impianto in mancanza dei provvedimenti autorizzatori di legge comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civile, nonché l'escussione della garanzia di cui al successivo art. 26, salvo rimanendo il diritto del Comune al riconoscimento dei maggiori danni subiti.

In caso di anticipata risoluzione del contratto e comunque con lo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni in possesso del Concessionario decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura.

ART. 16 – UTENZE

Il Concedente dovrà intestarsi tutte le utenze necessarie per la conduzione e gestione dell'impianto (fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche) i cui costi saranno a suo totale carico.

Rientrano pertanto tra gli obblighi del Concessionario anche gli oneri di voltura delle utenze anzidette, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, fermo restando l'obbligo del Concessionario di rimborsare il Comune dei costi sopportati per le suddette utenze nel tempo intercorrente tra la data di firma del Contratto di affidamento e la data di effettiva voltura.

ART. 17 – ATTI VANDALICI

In caso di atti vandalici, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strumentali alla rimessa in pristino dei luoghi e delle strutture sono a carico del Concessionario, il quale dovrà attivarsi immediatamente e provvedere al ripristino nel più breve tempo possibile. Il Concedente si riserva di stabilire tempi massimi, al fine di assicurare la continuità del servizio. In caso di mancato intervento del Concessionario nei tempi massimi stabiliti, il Comune procederà d'ufficio e a valere sulla cauzione definitiva.

ART. 18 – NORMATIVA SANITARIA COVID - 19

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa in vigore ed emananda in materia di COVID-19. Tutto il personale in servizio presso l'impianto deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

ART. 19 – CUSTODIA

Il Concessionario provvede alla puntuale apertura, alla chiusura, alla custodia e alla vigilanza dell'impianto natatorio mediante proprio idoneo personale o altri soggetti in possesso di idonei requisiti.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o delle attrezzature o alle persone. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità per furti e danni a cose o persone comunque derivanti da un inadeguato servizio di presidio e vigilanza sulla struttura.

ART. 20 – ATTIVITÀ E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Robassomero assume a proprio carico le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'impianto, ivi comprese quelle conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da negligenza del Concessionario o da danneggiamenti occorsi durante l'uso dell'impianto stesso da parte del Concessionario.

Per interventi di **manutenzione straordinaria** si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Comune.

Gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti a danni cagionati dal pubblico o da eventi organizzati dal Concessionario sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario, per cui agli stessi provvede il medesimo, con spese a suo carico.

I funzionari comunali incaricati avranno libero accesso all'impianto, in ogni momento e anche senza preavviso, per **verifiche e controlli** sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione impiantistica, sulla manutenzione, sulla qualità dell'acqua e su eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione dei documenti in possesso del Concessionario.

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile a tutte le verifiche e i controlli richiesti dal Comune, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento.

I controlli e le verifiche svolti dal Comune nel corso della concessione non escludono la responsabilità del Concessionario per vizi, difetti e/o difformità del servizio, di parte di esso, o dei macchinari e prodotti impiegati.

Al termine della Concessione, il Comune svolgerà le verifiche e i controlli di legge, al fine di verificare l'integrità dei locali e degli impianti, nonché di accertare che tutte le obbligazioni contrattuali siano state regolarmente adempiute.

Il Concessionario dovrà restituire i locali e gli impianti nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Effettuate dette verifiche finali, il Comune rilascerà il certificato di verifica di conformità, a seguito del quale provvederà allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE – LIMITI AL SUB-AFFIDAMENTO

E' vietato cedere, anche parzialmente, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, la gestione dell'impianto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la gestione unitaria della concessione, il sub- affidamento è ammesso per il solo servizio di preparazione e somministrazione alimenti e bevande (tipologia 3, ai sensi della DPGR Piemonte 03/03/2008, n.2/R), anche tramite distributori automatici.

Detta attività potrà essere affidata a soggetto esterno, individuato dal Concessionario e idoneamente qualificato. Il nominativo di tale soggetto, insieme alla sua qualificazione, dovrà essere comunicato dal Concessionario al Comune, che potrà richiederne la sostituzione in caso di mancanza dei requisiti di legge. Tale soggetto opererà comunque sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario e sulla base degli accordi stipulati con quest'ultimo.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, nessun locale dell'impianto può essere utilizzato da soggetti diversi dal Concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato, se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario resterà responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dello svolgimento del servizio di ristoro.

ART. 22 – IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e le tasse relative all'attività svolta nell'impianto natatorio, ivi compresa la tariffa e/o tassa relativa ai rifiuti.

Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge per l'attività svolta.

ART. 23 – PERSONALE

Il personale che verrà messo a disposizione dal Concessionario deve essere adeguatamente preparato e idoneo per le mansioni assegnate.

In particolare, il personale destinato al servizio di Assistenza Bagnanti deve essere in possesso del brevetto di salvamento legalmente riconosciuto.

Al momento della sottoscrizione del contratto il Concessionario deve presentare l'elenco degli addetti, con relative mansioni e inquadramento professionale, insieme a copia dei brevetti di salvamento rilasciati dai competenti Enti.

Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti del Comune di Robassomero.

Per il personale dipendente, il Concessionario si impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la concessione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventuali dipendenti e/o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a qualsiasi eventuale diversa disposizione normativa e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il Concessionario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e assume ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di Comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e da quello adottato dal Comune di Robassomero con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 18/03/2021, confermata per l'anno 2022 con deliberazione G.C. n. 2 del 13/01/2022.

Il personale del Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/03 e sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 24 – RISCHIO OPERATIVO E RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Il Concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo della gestione dell'impianto e di tutte le attività oggetto di concessione.

Le stime contenute nel Piano economico – finanziario di massima predisposto dal Comune sono puramente indicative e dipendono da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio. Esse non impegnano in alcun modo il Comune e non costituiscono garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume a proprio carico sia il rischio della domanda che il rischio di disponibilità.

Variazioni di qualunque entità delle stime anzidette non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale del contratto di concessione.

Il Concessionario deve adempiere secondo buona fede e diligenza a tutti gli obblighi assunti con la Concessione, in base ai principi di cui al Codice Civile e alle leggi applicabili.

Per tutta la durata della Concessione il Concessionario è considerato a termine di legge consegnatario e custode della proprietà comunale e dei relativi arredi, attrezzature e impianti; pertanto il Concessionario è il solo e l'unico responsabile per ogni danno che dovesse verificarsi a immobili, impianti, arredi, servizi e attrezzature dati in concessione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.

Il Concessionario è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa, dell'esercizio degli impianti e dei servizi gestiti.

Il Concessionario è l'unico e il solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, nell'ambito della gestione e dello svolgimento delle attività organizzate e gestite.

Sono esclusi dalla responsabilità del Concessionario gli eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 25 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, con oneri a proprio carico, provvede a contrarre adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di incendio, furto, allagamento, atti vandalici, dolo di terzi nonché per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti, il personale comunale e il personale impiegato (a qualsivoglia titolo) nel servizio, nonché per infortuni comunque posti a carico del Concessionario in conseguenza di tutte le attività gestite o organizzate, ivi compresi eventi o manifestazioni.

Le polizze anzidette, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, devono coprire tutti i rischi attinenti all'oggetto della concessione, ivi compresi gli eventuali danni che il Concessionario possa arrecare all'impianto stesso, nonché gli eventuali danni provocati da terzi.

Le polizze assicurative devono esplicitare, con apposita clausola, che la copertura si estende, oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano l'impianto, senza alcuna esclusione e compreso il personale impiegato nel servizio nonché il pubblico che non svolge attività sportiva, e che

l'Amministrazione Comunale è comunque sgravata da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che possano verificarsi alle persone anzidette, anche a causa di irregolare funzionamento dell'impianto e senza esclusione di sorta.

Dette polizze devono prevedere un massimale pari ad almeno € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro, nonché un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun danno a persone.

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario, restando ferma, da parte del Comune, ogni e qualsivoglia azione, civile o penale, per la rifusione di eventuali maggiori o diversi danni, a persone o cose.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dalla consegna dell'impianto al Concessionario e per tutta la durata contrattualmente prevista, sino all'emanazione del certificato di verifica di conformità da parte del Comune.

Ferma restando l'intera responsabilità del Concessionario per gli eventuali danni eccedenti i massimali sopra riportati, il Comune, in qualità di titolare dell'impianto, è comunque da ritenersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dal Concessionario e/o dal personale impiegato (sia esso dipendente o collaboratore, o sotto qualsivoglia forma utilizzato, anche volontario) e/o da frequentatori dell'impianto natatorio, nella gestione dei beni dati in concessione. Le polizze di assicurazione dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente, dei suoi amministratori e dipendenti.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Comune entro la stipula della Concessione, e comunque, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti del Comune.

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente facoltà per il Comune di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il Concessionario consegnerà al Comune una garanzia per la corretta esecuzione del servizio, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale di concessione.

Al solo fine di determinare l'importo della garanzia definitiva, per "importo contrattuale" si intende il fatturato netto complessivo previsto nel Piano economico - finanziario predisposto dal Concessionario per la partecipazione alla gara.

La garanzia, costituita tramite polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia ad ogni altro titolo previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016.

Rimane salva in ogni caso la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L'importo della garanzia potrà altresì essere ridotto nel caso in cui il Concessionario sia in possesso delle altre certificazioni di qualità indicate dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è valida per tutta la durata del contratto e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità. L'importo della garanzia verrà svincolato dal Comune al termine del contratto, e allorché il Comune avrà accertato la completa e regolare esecuzione della concessione, secondo quanto previsto al precedente art. 20.

La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'aggiudicazione in capo al Concessionario e il contratto non verrà stipulato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di quanto disposto al successivo art. 33 (Penali), la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui il Comune avrà reso noto al Concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno del Concessionario, con diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

ART. 27 – MODIFICHE E SOSPENSIONI – REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

A pena di risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà, senza consenso del Comune, apportare modifiche alle attività oggetto di concessione, quali previste dal presente Capitolato e integrate dall'offerta tecnica del Concessionario.

Il Comune potrà richiedere modifiche alla concessione nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. lgs. 50/2016.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, il Concessionario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa le attività oggetto di concessione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, di cui il Concessionario si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Comune.

Il Comune potrà disporre la sospensione delle attività oggetto di concessione, dandone pronta comunicazione al Concessionario, per motivi di pubblico interesse e per particolari circostanze che impediscano temporaneamente la regolare apertura dell'impianto.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 in tema di revisione del Piano economico – finanziario, qualora si verificano fatti non riconducibili al Concessionario che incidano sull'equilibrio del Piano stesso.

ART. 28 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Robassomero si riserva la facoltà di risolvere la Concessione e di chiedere l'immediata restituzione dell'impianto natatorio con le relative pertinenze date in concessione qualora accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto, ovvero accerti un utilizzo dell'impianto non conforme allo scopo per cui lo stesso è stato realizzato, senza il preventivo consenso del Comune.

Qualora si riscontrino gravi, reiterate, accertate carenze e/o inadempienze da parte del Concessionario, il Comune si riserva di risolvere la Concessione e di sostituirsi nella gestione degli impianti o di affidare ad altri la gestione stessa, senza che il Concessionario possa vantare alcunché per indennità o danni o diritti.

Oltre alle ipotesi previste dai commi precedenti, il Comune di Robassomero ha facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto di Concessione nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti di legge in capo al Concessionario;
- apertura e/o gestione dell'impianto in mancanza di tutti i titoli autorizzatori previsti dalla normativa;
- mancata apertura al pubblico dell'impianto entro il termine previsto, in assenza di giustificato motivo;
- mancato reintegro della cauzione medesima – nel termine prefissato – qualora il Comune abbia dovuto (durante il periodo di vigenza dell'affidamento) valersi in tutto o in parte di essa;
- sospensione/interruzione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
- mancato pagamento per **due rate consecutive del canone** di concessione;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- accertata non conformità della qualità dell'acqua e/o degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
- apertura dell'impianto e conduzione dei corsi in assenza di personale qualificato;
- comportamenti del Concessionario che concretino grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ritardo nell'esecuzione delle attività, per negligenza del Concessionario, rispetto ai tempi concordati;
- irrogazione annuale di penali per importo superiore all'ammontare del canone annuo di concessione;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffidamento non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;

- apertura e/o gestione del punto di ristoro in mancanza dei titoli autorizzatori di legge;
- svolgimento di attività di vendita di articoli sportivi in mancanza dei titoli abilitativi di legge;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. nr. 62/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010;
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del Concessionario, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- cessione/scioglimento del Concessionario, salva l'ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lett. d.2, del D. Lgs. 50/2016;
- danni agli utenti del servizio, al Comune e/o ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
- mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.

Nel caso di risoluzione della concessione devono essere consegnati al Comune, nei termini dallo stesso indicati, gli immobili, gli impianti, gli arredi e il resto delle attrezzature, così come descritti negli atti (cfr. Allegato 4).

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Concessionario, che può far pervenire nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede alla risoluzione immediata senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione della concessione determina in ogni caso l'escussione della garanzia definitiva da parte del Comune.

La risoluzione per inadempimento, l'incameramento della garanzia e l'esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Concessionario, in caso di risoluzione del Contratto di concessione, non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 29 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

La revoca della concessione comporta l'obbligo per il Concessionario di restituire, a semplice richiesta scritta del Comune inviata a mezzo PEC, l'impianto in buono stato di manutenzione e determina, conseguentemente, la cessazione degli effetti dell'affidamento in concessione stesso.

Per quanto non espressamente sopra indicato, si intendono richiamate le ulteriori disposizioni previste dall'art. 176 del D.Lgs. nr. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 30 – RECESSO DALLA CONCESSIONE

Il Comune potrà recedere dal Contratto di concessione, previo preavviso di almeno sei mesi, qualora - per motivi di pubblico interesse - ritenga di gestire direttamente l'impianto.

In tal caso, anche in deroga all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 1671 del cod. civ., nulla sarà dovuto al Concessionario.

ART. 31 – FALLIMENTO

Il Concessionario si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.

In caso di fallimento o altra procedura concorsuale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il Comune procederà secondo quanto stabilito dalla disposizione anzidetta e dall'art. 28 del presente Capitolato, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura.

Nel caso in cui il Concessionario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il Comune procederà secondo quanto stabilito dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 32– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.) per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, i contratti stipulati si risolvono di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 33 – PENALI

La vigilanza e il controllo del servizio e della regolare esecuzione della Concessione competono al Comune.

Il verificarsi di ritardi, manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme contenute nella Concessione, nelle norme tecniche (e/o in quant'altro qui allegato e/o richiamato) o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre le osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Concessionario, della nota di

contestazione del fatto. Il Concessionario ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata.

Esaminate dette memorie, o trascorso infruttuosamente il termine assegnato, è facoltà del Comune, fatta salva la responsabilità per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, applicare una penale, e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, rivalersi sulla garanzia definitiva richiesta al Concessionario.

Per ciascuna inadempienza, il Comune si riserva di applicare una penale nella misura **del 10%** del canone annuo di concessione. Qualora l'ammontare delle penali irrogate superi annualmente il canone annuo di concessione, il Comune potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., con le conseguenze indicate al precedente art. 28.

Partecipando alla procedura di gara, il Concessionario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo.

ART. 34 – CONTENZIOSO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in corso di esecuzione della Concessione è competente esclusivamente il Foro di Ivrea. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione.

ART. 35 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti ai fini del presente contratto è finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ed è soggetto al pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy, e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

L'Amministrazione e il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Robassomero, nella persona del Sindaco pro-tempore.

I dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Al Concessionario sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

Con la sottoscrizione del contratto di Concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

L'Ente provvederà a nominare e designare il Concessionario quale "Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR n. 679/2016 art. 28"; a tale fine l'aggiudicatario si impegna a prestare la massima collaborazione al fine di individuare e formalizzare tale nomina.

ART. 36 - CLAUSOLE DI LEGALITA'

Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza:

a) del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Robassomero con D.G.C. n. 5 del 20.01.2014 e reso disponibile attraverso il portale istituzionale dell'Ente <https://www.comune.robassomero.to.it/Home/Menu?IDDettaglio=185397>, sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali.

b) per quanto di competenza e in collaborazione con la stazione appaltante, della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a sottoscrivere in sede di offerta il Patto di Integrità redatto da questo Ente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

ART. 37 - SPESE DI CONTRATTO

Il Contratto di concessione è stipulato mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese del Contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, bolli, e quant'altro) sono interamente a carico del Concessionario.

La sottoscrizione del Contratto di Concessione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte del Concessionario, di tutta la documentazione oggetto dell'affidamento, nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia, oltre che degli usi e consuetudini.

Per quanto non espressamente indicato nella Concessione, trovano applicazione e si intendono espressamente richiamate le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

ALLEGATI:

- 1 – Planimetrie dell'impianto;
- 2 – Caratteristiche tecniche dei locali e degli impianti;
- 3 – Prestazioni minime di manutenzione ordinaria
- 4 - Elenco beni mobili in dotazione